


Sindaco
Enrico Costa

Segretario Comunale
dott. Massimo Candia

Responsabile Servizi Tecnici
geom. Walter Strapazzon

Progettista
ing. Luca Zanella
firmato digitalmente (Aruba Sign)



Norme Tecniche Operative allegato C - Regolamento gestione crediti edilizi

Elaborato adeguato alla D.C.C. di approvazione n. 44 del 20/10/2021

VARIANTE N. 2 AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI

ottobre 2021



6
all.C

**COMUNE DI COLCERESA - VI
PIANO DEGLI INTERVENTI**

PI 2021

PIANOREGOLATORE COMUNALE

COMUNE DI COLCERESA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO GESTIONE DEI CREDITI EDILIZI

LR 11/2004

“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

LR 14/2019

“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 -Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio-”

Maggio 2021

Sommario

Sommario	2
Allegati.....	2
Art.1. Istituzione del RECREd.....	3
Art.2. Definizioni.....	3
Art.3. Condizioni di attribuzione ed impiego del credito	3
Art.4. Condizioni per l'individuazione degli ambiti di atterraggio dei crediti.....	4
Art.5. Condizioni di attribuzione ed impiego del credito	5
Art.6. Determinazione del valore del Credito Edilizio – CE	5
TABELLE DI PONDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CREDITI.....	6
Art.7. Definizione del Credito Edilizio per compensazione urbanistica (CCU)	7
Art.8. Tipologia dei crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER).....	7
Art.9. Definizione del valore edilizio CER (categoria 1)	7
Art.10. Definizione del valore edilizio CER (categoria 2)	8
Art.11. Cessione dei Crediti Edilizi	9
Art.12. Utilizzo dei Crediti Edilizi	9
Art.14. Durata del credito.....	10
Art.15. Contributo di Costruzione	10
Art.16. Modulistica	10

Allegati

Planimetria localizzazione richiamata all'art. 6

MODULISTICA

Allegato A avviso pubblico per raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui;

Allegato B richiesta di classificazione di manufatto incongruo;

Allegato C richiesta di attivazione intervento demolitorio di manufatto incongruo e registrazione credito edilizio. SCHEDA RECREd

Art.1. Istituzione del RECREd

1. Il Comune di Colceresa, ai sensi della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, istituisce il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (d'ora in poi, "RECREd"), che dà attuazione all'art.17, comma 5, della citata Legge Regionale.
2. Il RECREd è pubblico, liberamente consultabile e costituito da un archivio elettronico, aggiornato e custodito a cura del Comune. Ogni credito edilizio per essere iscritto nel RECREd, dovrà essere attestato da una Determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale previa verifica di cui al successivo Art.5. Le modifiche alla struttura e/o modalità di gestione del Registro sono di competenza del Consiglio Comunale in quanto costituiscono Variante urbanistica a un elaborato del Piano degli Interventi.
3. L'iscrizione nel RECREd avviene su istanza del/i soggetto/i avente/i titolo al Comune.
4. Il RECREd contiene le informazioni minime previste dalla DGRV 263 del 02/03/2020.
5. A richiesta e previa corresponsione dei diritti e rimborso delle spese, potranno essere rilasciate certificazioni ed attestazioni circa la titolarità e l'impiego dei crediti.

Art.2. Definizioni

1. Credito Edilizio – brevemente definito **CE**, è definito ai sensi del comma 4 dell'art. 36 della LR 11 del 23 aprile 2004 quale capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale. Il credito è altresì riconosciuto nel caso di interventi di riordino delle zone agricole ovvero a seguito delle compensazioni urbanistiche previste dall'articolo 37 nel caso di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio.

2. Credito Edilizio da Rinaturalizzazione – brevemente definito **CER**, è una sottocategoria specifica dei CE ed è definito ai sensi dell'art. 4 della LR 14 /2019 e dell'art. 5 della LR 14/2017, quale capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale.

Art.3. Condizioni di attribuzione ed impiego del credito

1. Il credito edilizio – CE, può essere attribuito al proprietario di un immobile esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. a seguito di accordi di pianificazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della LR 11/2004 o riconosciuti nell'ambito di convenzioni urbanistiche conseguenti a permessi di costruire convenzionati o PUA;
 - b. a seguito di demolizione di elementi di degrado individuati negli elaborati cartografici del PI e di altri immobili incongrui in zona agricola, non più funzionali all'attività, ovvero a seguito di interventi di miglioramento della qualità urbana e di arredo urbano, di riordino della zona agricola e infine di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale, ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 e s.m.i. e compresi interventi di demolizione di edifici siti in ambiti a rischio idraulico e geologico sulla base delle indicazioni riportate dai piani di settore e dai piani urbanistici comunali;
 - c. a seguito di cessione a titolo gratuito di aree e/o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica utilità o asserviti a vincolo di uso pubblico (compensazione urbanistica) ai sensi dell'art.37 della LR 11/2004.

2. Il credito edilizio da rinaturalizzazione – CER, può essere attribuito al proprietario di un immobile esclusivamente a seguito di demolizione di manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, individuati negli elaborati cartografici del PI, e alla completa rinaturalizzazione del suolo, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019.

3. I fabbricati e i suoli che possono generare credito edilizio a seguito delle attività di cui ai precedenti commi sono indicati negli elaborati grafici del PI.

4. L'ammontare del credito edilizio di cui al comma 1. a) e 1. b) è determinato sulla base dei coefficienti tabellari indicati nei successivi articoli.

5. Il credito edilizio derivante dalla compensazione urbanistica di cui al comma 1. c) è determinato sulla base dei successivi articoli.

Art.4. Condizioni per l'individuazione degli ambiti di atterraggio dei crediti

1. I crediti edilizi possono essere impiegati nelle seguenti casistiche:

- a. benefici volumetrici inseriti nella LR 14/2019 secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della stessa legge;
- b. interventi in zona di completamento dove gli indici di Piano non sono sufficienti alla riqualificazione dei manufatti o dove esistono situazioni di non legittimità dei manufatti che devono essere sanati con un incremento massimo del volume esistente del 20%;
- c. operazioni di compensazione che consentano al Comune di evitare il ricorso a procedure di esproprio per l'acquisizione di aree pubbliche (compensazione urbanistica art.37 della LR11/2004);
- d. nelle aree di completamento o di espansione per le quali il PI preveda l'assegnazione di un indice di edificabilità fondiaria o territoriale differenziato;
- e. in aree di proprietà pubblica non rilevanti ai fini della realizzazione degli standard oppure aree che potranno essere cedute in operazioni perequative, solo a fronte di una individuazione puntuale del PI che dia motivazione delle scelte e garantisca il soddisfacimento del fabbisogno quantitativo e qualitativo di aree pubbliche;
- f. nelle zone omogenee residenziali di perequazione, solo se espressamente e puntualmente indicato dal PI.

2. Ai sensi dell'art. 3 della LR 14/2019 non è comunque mai ammesso l'atterraggio dei crediti nelle casistiche seguenti:

- a. edifici vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", se non consentiti dal vincolo
- b. edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti;
- c. edifici aventi destinazione commerciale, qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio;
- d. edifici anche parzialmente abusivi;
- e. edifici ricadenti all'interno dei centri storici salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo;
- f. edifici ricadenti nelle aree con vincoli di inedificabilità;
- g. edifici ricadenti in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3);

- h. edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla LR 14/2009.
3. l'utilizzo di crediti edilizi (CE) all'interno della zona agricola è ammesso solo nel caso di volumi generati dalla stessa zona agricola e con indicazione puntuale del PI.
 4. Il recupero di crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER) all'interno della zona agricola è ammesso, ai sensi dell'Art.8 della LR 14/2019, solo nei seguenti casi:
 - a. per la prima casa di abitazione e relative pertinenze
 - b. in aderenza o sopraelevazione
 - c. in deroga ai soli parametri edilizi di superficie e volume
 - d. ne possono usufruire anche soggetti che non sono in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo richiesti dalla LR 11/2004 e anche in assenza di piano aziendale.
 5. L'ammontare del credito edilizio (CE) è determinato sulla base dei parametri di cui all'Art.6.
 6. L'ammontare del credito edilizio da rinaturalizzazione (CER) è determinato sulla base dei parametri di cui all'Art.9 e all'Art.10.
 7. L'ammontare del credito edilizio derivante dalla compensazione urbanistica è determinato sulla base dei parametri di cui all'Art.7.

Art.5. Condizioni di attribuzione ed impiego del credito

1. La procedura che determina la generazione e attribuzione del credito edilizio è la seguente:
 - a. i titoli edilizi certificativi e/o autorizzativi devono essere corredati da apposita determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di crediti edilizi ai sensi del presente dispositivo regolamentare;
 - b. per gli interventi di cui al comma 2 del precedente Art.2, l'effettivo riconoscimento del credito edilizio avviene solo a seguito della chiusura dei lavori di demolizione, di eventuale bonifica e di rinaturalizzazione e, laddove necessario, del collaudo e/o agibilità delle opere realizzate sulla base dei titoli edilizi rilasciati;
 - c. l'iscrizione dei Crediti nel RECRED avviene su richiesta del soggetto avente titolo e a seguito della verifica documentale da parte dell'Ufficio Tecnico comunale della sussistenza delle condizioni oggetto del presente Regolamento.

Art.6. Determinazione del valore del Credito Edilizio – CE

1. Il Credito Edilizio - CE è espresso in m³ (metri cubi). Ai fini della quantificazione del credito sono applicati i coefficienti di ponderazione del successivo punto 3. Tali coefficienti assumono un parametro/qualità di riferimento, posto uguale ad 1, che rappresenta la caratteristica ordinaria del fabbricato, tale da non implicare ponderazioni in aumento o in diminuzione per la determinazione della sua consistenza.
2. Ai fini della formazione del credito edilizio utilizzabile in aree diverse da quelle destinate ad usi produttivi, per gli edifici con tipologia a capannone, ovvero ad annesso rustico, si considera il volume prodotto dalla superficie lorda di pavimento per l'altezza come definita ai sensi del RE, con un massimo di 3 m.
3. L'incidenza relativa delle principali caratteristiche del manufatto edilizio viene stimata come segue:

TABELLE DI PONDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CREDITI

Dimensione degli immobili (CG)	Coefficiente di ponderazione
Minore di 600 mc.	1,20
600 – 1.500 mc.	1,00
Superiore a 1.500 mc	0,80

Qualità e vetustà delle strutture e fabbricati (Q)	Coefficiente di ponderazione
Strutture elementari e/o vetuste, abbandonate, collabenti	1,10
Strutture in ottimo stato (età inferiore ai 10 anni)	1,00
Strutture ordinarie e fabbricati abitabili	0,90

Destinazione d'uso (D)	Coefficiente di ponderazione
Residenziale	1,10
Annesso agricolo	1,00
Manufatto accessorio	0,80
Commerciale o produttivo	1,00
Turistica	1,00
Struttura agricolo-produttiva	1,00

Localizzazione (CL)	Coefficiente di ponderazione
Zona A agricola di collina	1,00
Zona B residenziale centri	1,10
Zona C residenziale	1,10
Zona D produttiva	0,80
Zona E pianura nord	1,00
Zona F pianura sud	1,00

Il Credito Edilizio è quindi definito come prodotto tra:

V = Cubatura in m³ del fabbricato

CG = Coefficiente dimensionale dell'immobile

Q = Qualità e vetustà delle strutture e fabbricati

D = Destinazione d'uso

CL = Coefficiente di localizzazione

$$CE = V * CG * Q * D * CL$$

Art.7. Definizione del Credito Edilizio per compensazione urbanistica (CCU)

1. Ai fini della compensazione urbanistica l'entità del credito riconosciuta è pari a:

A= valore dell'area da compensare attestato con perizia tecnica o calcolato in base alle quotazioni OMI più recenti, opportunamente adeguate sulla base delle caratteristiche dell'area oppure ai valori di perequazione stabiliti dal comune;

V= valore medio di un m³ della capacità edificatoria residenziale del comune (definito in €/m³) secondo le quotazioni OMI più recenti.

$$\text{CCU} = A/V$$

Art.8. Tipologia dei crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER)

1. I crediti edilizi da rinaturalizzazione – CER come definiti all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, possono essere determinati dall'eliminazione di manufatti incongrui riconducibili alle seguenti categorie:

- CATEGORIA 1: Edifici, manufatti, opere per le quali sia possibile quantificare un volume/superficie (ad es. edifici residenziali, commerciali, produttivi, agricoli, ecc.);
- CATEGORIA 2: Manufatti per i quali non sia possibile quantificare un volume/superficie (ad es. aree movimentazione merce, tralicci, impianti tecnologici, ecc.).

Art.9. Definizione del valore edilizio CER (categoria 1)

1. L'ammontare dei CER della categoria 1, (espressi in m³), riconosciuti al soggetto attuatore e iscritti nel RECREDE, sarà l'esito del prodotto tra il Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) del manufatto demolito, per il coefficiente "K" assegnato dal Comune sulla base dei parametri previsti dall'art. 4, comma 2, della LR 14/2019, definiti qui di seguito.

$$\text{CER} = \text{DDC} * \text{K}$$

2. Per Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) relativamente alla categoria 1, si intende la consistenza del manufatto incongruo parametrata ad un'unica destinazione d'uso che convenzionalmente si assume essere quella residenziale. La consistenza del manufatto incongruo è il volume esistente del medesimo, calcolato con i parametri di cui al comma 3 dell'art. 6.

3. Il coefficiente "K" rappresenta il valore attribuito sulla base dei parametri indicati all'art. 4, comma 2, della LR 14/2019 ovvero:

- Costi di demolizione e rinaturalizzazione attestati con perizia tecnica → coefficiente costo (R):
 - si considera alto il costo che supera i 40€/m³;
 - si considera medio il costo maggiore o uguale a 25€/ m³ e minore o uguale a 40€/ m³;
 - si considera basso il costo inferiore ai 25€/ m³;
- Necessità di bonifica ambientale → coefficiente bonifica (B).

$$\text{K} = \text{R} + \text{B}$$

Costi di demolizione e rinaturalizzazione (R)	Coefficiente di ponderazione
Alto	0,80
Medio	0,75
Basso	0,70

Necessità di bonifica ambientale (B)	Coefficiente di ponderazione
Senza bonifica	0,00
Con bonifica	0,10

Il coefficiente "K" secondo le indicazioni fornite dalla D.G.R.V. 263 del 02 marzo 2020, non può essere superiore a 0,90.

Art.10. Definizione del valore edilizio CER (categoria 2)

1. L'ammontare dei CER della categoria 2, (espressi in m³), riconosciuti al soggetto attuatore e iscritti nel RECRE, sarà l'esito del prodotto tra il Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) del manufatto demolito, per il coefficiente "K" assegnato dal Comune sulla base dei parametri previsti dall'art. 4, comma 2, della LR 14/2019, definiti ai successivi commi 3 e 4.

2. Per Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) relativamente alla categoria 2, si intende la consistenza del manufatto incongruo relazionata ai costi di demolizione e bonifica ambientale, opportunamente calmierati attraverso un fattore di riconversione funzionale, secondo la seguente formula:

$$\text{DCC} = (\text{A} + \text{B}/\text{C}) * \text{D}$$

A = costo di demolizione e rinaturalizzazione attestato con perizia tecnica (definito in Euro)

B = eventuale costo di bonifica ambientale attestato con perizia tecnica (definito in Euro)

C = valore medio di un m³ della capacità edificatoria residenziale del comune (definito in Euro/m³) secondo le quotazioni OMI più recenti o valori di perequazione stabiliti dal comune.

D = fattore di conversione funzionale fisso, pari a 0,80

3. Definito il DCC per la categoria 2, ovvero per la demolizione di manufatti per i quali non sia possibile quantificare un volume o una superficie, il CER sarà definito applicando il medesimo coefficiente K definito e parametrato all'art. 9:

$$\text{CER} = \text{DDC} * \text{K}$$

4. A seguito dell'avvenuta iscrizione dei CER nel RECRE, il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni.

Art.11. Cessione dei Crediti Edilizi

1. I crediti edilizi, solo se iscritti nell'apposito RECRED, sono liberamente commerciabili, ai sensi dell'art. 36 comma 4 della LR n. 11/2004 e dell'art. 2643, comma 2 bis del Codice Civile, pertanto sono trasferibili a terzi, in tutto o in parte, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del Comune, qualora in possesso di idoneo titolo di proprietà o disponibilità che ne consenta la trasferibilità.
2. Il titolo dovrà essere costituito da atto notarile di cessione o di donazione o di altro istituto idoneo al trasferimento, contenente la sottoscrizione del/i titolare/i del credito e deve essere debitamente registrato all' Agenzia delle Entrate competente.
3. Il trasferimento del credito edilizio dovrà essere iscritto nel RECRED, presentando specifica richiesta.
4. Del predetto trasferimento verrà fatta annotazione di "scarico" sulla scheda del cedente e verrà aperta una nuova "scheda" con l'iscrizione del credito a nome dell'acquirente contenente tutte le informazioni previste dalle schede CE o CER del RECRED, in conformità ai contenuti della D.G.R.V. 263 del 02 marzo 2020.
5. Il trasferimento del credito è opponibile al Comune ed a terzi solo a seguito della sua iscrizione nel RECRED.

Art.12. Utilizzo dei Crediti Edilizi

1. I crediti edilizi sono utilizzabili solo dopo la loro iscrizione nel RECRED.
2. Gli ambiti nei quali è ammesso l'utilizzo dei crediti edilizi sono quelli indicati all'Art.4.
3. Il reperimento dei crediti edilizi funzionali al completo utilizzo dell'indice edificatorio delle aree di atterraggio è di esclusiva competenza del soggetto proprietario, ovvero avente titolo all'impiego dei crediti stessi. Parimenti, è in capo al medesimo soggetto l'individuazione e il reperimento delle aree di atterraggio per l'impiego dei crediti, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.13. Procedura per l'attuazione e l'estinzione dei Crediti Edilizi

1. L'impiego dei crediti edilizi entro le aree di atterraggio definite all'Art.4, è subordinato alla presentazione di idoneo titolo abilitativo, coerentemente alle fattispecie previste dal DPR 380/2001 e s.m.i.
2. Nel caso di impiego dei crediti edilizi mediante intervento diretto, il titolare del credito edilizio deve allegare alla pratica il certificato di iscrizione del credito nell'apposito Registro RECRED, nonché una dichiarazione di utilizzo del credito stesso per le finalità di cui al titolo edilizio abilitativo, con autorizzazione del Responsabile di annotare l'utilizzo del credito con cancellazione dello stesso dal registro per la volumetria utilizzata.
3. L'utilizzo del credito edilizio viene annotato nel RECRED a seguito del rilascio del titolo edilizio o della decorrenza dei termini previsti dal DPR 380/2001 e s.m.i. nel caso di attività edilizia soggetta a certificazione. Con l'annotazione di utilizzo il credito si estingue.
4. Il credito edilizio può essere utilizzato solo dal titolare, salva la possibilità di cessione del credito a terzi ai sensi del precedente Art.11.

Art.14. Durata del credito

1. La titolarità dei crediti edilizi CE di cui all'Art.2 comma1 del presente Regolamento è sottoposta ai limiti che riguardano l'efficacia temporale delle previsioni del Piano degli Interventi.
2. La titolarità dei crediti edilizi CER di cui all'Art.2 comma2 del presente Regolamento non è sottoposta ai limiti che riguardano l'efficacia temporale delle previsioni del Piano degli Interventi.

Art.15. Contributo di Costruzione

1. L'attuazione di volumi e/o superfici costituenti CE o CER, è soggetta al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 e seguenti del D.P.R.380/2001, secondo le tabelle vigenti al momento dell'attuazione del credito.
2. Nelle nuove costruzioni e/o in caso di ristrutturazione totale o parziale di fabbricati esistenti, le unità immobiliari che acquisiscono la classificazione "classe energetica A" usufruiscono dell'abbattimento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 75% se A4, del 70% se A3, del 60% se A2 e del 50% se A1.
In fase di presentazione della pratica edilizia dovrà essere allegato l'Attestato di Qualificazione Energetica e contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere trasmesso l'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
3. Nel caso di crediti edilizi derivati da interventi generati all'interno di procedimenti di perequazione edilizia o di accordo pubblico/privato, il contributo di costruzione è corrisposto secondo le modalità ed i tempi previsti dagli specifici accordi di pianificazione.

Art.16. Modulistica

L'avviso di manifestazione d'interesse per la classificazione di manufatti incongrui¹

Il Comune di Colceresa, per verificare l'interesse da parte dei proprietari di manufatti incongrui all'inserimento degli stessi nella specifica variante, si avvarrà dell'avviso pubblico di cui all'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019.

Il Comune pubblica l'avviso – per un periodo congruo, dandone adeguata pubblicità secondo le forme di legge – tramite il quale invita gli aventi titolo a presentare, entro i successivi 60 giorni, la richiesta di riconoscimento di manufatti incongrui.

L'avviso conterrà le finalità della variante allo strumento urbanistico di cui all'art. 4, c. 2, della L.R. n. 14/2019 fatte proprie dall'Amministrazione comunale, nonché la documentazione da presentare e tutte le informazioni necessarie per individuare i "manufatti incongrui" e poter predisporre la variante allo strumento urbanistico.

Le richieste di riconoscimento degli immobili e delle opere come "manufatto incongruo" dovranno essere accompagnate da una relazione, secondo le indicazioni dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019², con i seguenti contenuti e documentazione:

¹ Vedi:

Allegato A: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI CLASSIFICAZIONE DI MANUFATTI INCONGRUI ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "VENETO 2050";

Allegato B: RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DI MANUFATTO INCONGRUO ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "VENETO 2050";
riportati a fine testo.

² "(...) Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione" (art. 4, c. 3, L.R. n. 14/2019).

- localizzazione e classificazione dello strumento urbanistico (P.R.C.) specificando la presenza di vincoli e servitù;
- riferimenti catastali;
- stato di proprietà;
- rilievo fotografico;
- consistenza del manufatto e dell'area oggetto di rinaturalizzazione, in termini dimensionali e dati stereometrici (rilievo e planivolumetrico);
- conformità edilizia (estremi titoli edilizi o dichiarazioni sostitutive);
- stima dei costi per la demolizione del manufatto incongruo e la rinaturalizzazione dell'area;
- eventuale stima dei costi per la bonifica del sito.


Potranno essere allegati "eventuali studi di fattibilità"³ di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo dei CER. Le proposte derivanti dagli studi di fattibilità potranno anche essere valutate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della variante alla strumentazione urbanistica di cui all'art. 4, c. 2, della L.R. n. 14/2019, con particolare riferimento alla lett. c)⁴.

L'invio della proposta di individuazione non impegna in alcun modo l'Amministrazione al riconoscimento della condizione di "manufatto incongruo", quindi al conseguente riconoscimento del CER in sede di predisposizione della variante alla strumentazione urbanistica.

³ Sempre con riferimento all'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 – v. nota 1.

⁴ Di seguito art. 4, c. 2, L.R. n. 14/2019: "2. Entro dodici mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:

- 1) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;
 - 1) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
 - 1) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
- 1) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- 1) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo."



Denominazione			
<i>Nome e Cognome</i>			
<i>Luogo e data di nascita</i>			
<i>Indirizzo residenza</i>			
<i>Ragione sociale</i>			
<i>Sede</i>			
<i>Codice Fiscale/Partita IVA</i>			
Provvedimento Amministrativo			
Delibera n. ... del ...		Determina n. ... del ...	
Categoria del CREDITO con riferimento alle seguenti disposizioni legislative regionali:			
	<i>Art. 2 c.1 lett. d) LR 14/2019</i>	<i>Rinaturalizzazione</i>	
	<i>Art. 5 c.1 lett. a) LR 14/2017</i>	<i>Riqualificazione edilizia e ambientale</i>	
	<i>Art. 5 c.1 lett. b) LR 14/2017</i>	<i>Riqualificazione edilizia e ambientale</i>	
	<i>Art. 6 c. 3 lett. a) LR 14/2017</i>	<i>Riqualificazione urbana mediante PUA artt. 19 e 20 LR 11/2004</i>	
	<i>Art. 6 c. 3 lett. b) LR 14/2017</i>	<i>Riqual. urbana mediante comparti art. 21 LR 11/2004</i>	
	<i>Art. 6 c. 3 lett. c) LR 14/2017</i>	<i>Riqual. urbana mediante pdc convenzionato art. 28bis DPR 380/2001</i>	
	<i>Art. 7 c. 3 lett. a) LR 14/2017</i>	<i>Rigenerazione urbana sostenibile</i>	
	<i>Art. 37 LR 11/2004</i>	<i>Compensazione urbanistica</i>	
Altre categorie di CREDITO introdotte dal PI			
Individuazione catastale e urbanistica			
<i>Sezione</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particelle</i>	
<i>Superficie territoriale</i>		<i>Superficie fondiaria</i>	
<i>Superficie utile esistente</i>		<i>Volume esistente</i>	
<i>ZTO</i>		<i>Destinazione d'uso</i>	
<i>Note</i>			
Altre informazioni			
<i>Utilizzo del credito nella stessa ZTO</i>		<i>Utilizzo del credito su altra ZTO</i>	
<i>Note</i>			
Termini e validità del Credito Edilizio			
Atto Notarile e riferimenti al Registro Immobiliare			
<i>Notaio</i>		<i>Rep. n. ...</i>	
<i>Registrato in data</i>		<i>Prot. n. ...</i>	
<i>Oggetto:</i>			
<i>Note</i>			
Individuazione catastale e urbanistica			
<i>Sezione</i>		<i>Foglio</i>	
<i>Particelle</i>		<i>Superficie territoriale</i>	
<i>Superficie fondiaria</i>		<i>Volume esistente</i>	
<i>Superficie utile esistente</i>		<i>Destinazione d'uso</i>	
<i>Note</i>			

Estremi titolo abilitativo			
Acquirente del Credito Edilizio			
<i>Nome e Cognome</i>			
<i>Luogo e data di nascita</i>			
<i>Indirizzo Residenza</i>			
<i>Ragione sociale</i>			
<i>Sede</i>			
<i>Codice Fiscale/Partita IVA</i>			
Individuazione catastale			
<i>Sezione</i>		<i>Foglio</i>	
		<i>Particelle</i>	
<i>Superficie territoriale</i>		<i>Superficie fondiaria</i>	
<i>Superficie utile esistente</i>		<i>Volume esistente</i>	
<i>ZTO</i>		<i>Destinazione d'uso</i>	
<i>Note</i>			
Altre informazioni			
<i>Utilizzo del credito nella stessa ZTO</i>		<i>Utilizzo del credito su altra ZTO</i>	
<i>Note</i>			
Termini e validità del Credito Edilizio			
Atto Notarile e riferimenti al Registro Immobiliare			
<i>Notaio</i>		<i>Rep. n. ...</i>	
<i>Registrato in data</i>		<i>Prot. n. ...</i>	
<i>Oggetto:</i>			
<i>Note</i>			
Estremi titolo abilitativo			

- art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019 – art. 5, L.R. n. 14/2019
- D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, Allegato A (BUR n. 30 del 10.03.2020)

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI CLASSIFICAZIONE DI MANUFATTI INCONGRUI
(ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "VENETO 2050")

FAC-SIMILE

COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI CLASSIFICAZIONE DI MANUFATTI INCONGRUI AI SENSI DELL' ART. 4, C. 3, DELLA LEGGE REGIONALE 04 APRILE 2019, N. 14 "VENETO 2050" (Allegato A alla DCC n. del)

Premesso che:

- il Comune di Colceresa nasce dalla fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena ed è stato istituito con Legge Regionale n.10 del 18/02/2019;
- il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale è stato redatto assieme ai Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze, denominato "AREA COLCERESA – MAROSTICA OVEST" ed è stato approvato con D.G.R.V. n. 2716 del 15/09/2009 dalla Regione Veneto (Bur n. 82 del 06/10/2009).
- a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.), i Piani Regolatori Generali (PRG) dei due comuni originari, per le parti compatibili con il P.A.T.I., sono divenuti i Piani degli Interventi ai sensi dell'art. 48, comma 5bis della L.R. n.11/2004.

VISTE le delibera di Consiglio Comunale:

- n. 60 del 18.12.2019 avente per oggetto "Adozione Primo Piano degli Interventi del Comune di Colceresa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i";
- n. 20 del 29.04.2020 avente per oggetto "Primo Piano degli Interventi del Comune di Colceresa – esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione";

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 14 del 26.02.2020 sono stati approvati i criteri applicativi per la determinazione della perequazione e del contributo straordinario a favore del Comune in rapporto al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica;

- la Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 "*Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*" ha introdotto la procedura per l'individuazione dei manufatti incongrui;
- la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 263 del 02 marzo 2020 ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L.R. 14/2019, ha approvato il provvedimento di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), della L.R. n. 14/2017, con il quale si specifica la disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- con D.C.C. n. del il Comune di Colceresa ha individuato gli obiettivi, i criteri di valutazione, lo schema di avviso pubblico e la modulistica relativi alla variante allo strumento urbanistico

Comune di Colceresa | L.R.14/2019
Attribuzione della qualificazione di incongruità a immobili
per il riconoscimento di crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER)

- art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019 – art. 5, L.R. n. 14/2019
- D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, Allegato A (BUR n. 30 del 10.03.2020)

secondo i contenuti di cui all'art. 4, c. 2, lettere a), b) e c), della L.R. n. 14/2019;

- l'Amministrazione del Comune di Colceresa intende quindi procedere alla redazione della variante allo strumento urbanistico di cui all'art. 4, c. 2, della L.R. n. 14/2019, finalizzata:
 - a) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità ed al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;
 - 2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
 - 3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
 - b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
 - c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Tutto ciò premesso

IL SINDACO INVITA

tutti gli aventi titolo interessati, a presentare la richiesta di classificazione di manufatti incongrui, ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "Veneto 2050", per la predisposizione della specifica variante allo strumento urbanistico.

Le richieste dovranno **pervenire entro il** _____ , **fermo** restando che l'Amministrazione si riserva di valutare qualsiasi proposta che rivesta interesse, pervenuta anche oltre tale termine.

Le proposte dovranno essere formulate secondo il modulo allegato alla D.C.C. n. _____ (Allegato B).

La documentazione è disponibile sul sito web del Comune di Colceresa, al seguente link:

Nella fase di elaborazione della variante allo strumento urbanistico, l'Amministrazione valuterà le proposte pervenute, secondo gli obiettivi ed i criteri indicati nella D.C.C. n. _____.

Le richieste pervenute non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione Comunale nei confronti di chi le abbia presentate, al fine del riconoscimento del fabbricato quale manufatto incongruo e del conseguente riconoscimento del credito edilizio da rinaturalizzazione.

Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti della Legge Regionale 04 aprile 2019, n. 14

Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.it .

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Tecnico Comunale – 0424-410921 – utc@comune.colceresa.vi.it

- art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019 – art. 5, L.R. n. 14/2019
- D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, Allegato A (BUR n. 30 del 10.03.2020)

Allegato B

RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DI MANUFATTO INCONGRUO
(ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "VENETO 2050")

FAC-SIMILE

Al Sindaco
COMUNE DI Colceresa
Provincia di Vicenza
Via G. Marconi, 54
Sede Municipale

Alla c.a.: Area tecnica

OGGETTO: RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DI MANUFATTO INCONGRUO
art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "VENETO 2050" (Allegato B alla DCC n. .)

RICHIESTA

Il sottoscritto (Cognome, Nome) , nato a il – codice fiscale residente a in Via / P.zza , in qualità di (proprietario,), delle aree e dell'immobile / i censito / i al N.C.T.R. / N.C.E.U. del Comune di Colceresa sezione Foglio n. , particella/e

PREMESSO che:

- la Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 "*Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*" ha introdotto la procedura per l'individuazione dei manufatti incongrui;
- la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 263 del 02 marzo 2020 ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L.R. 14/2019, ha approvato il provvedimento di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), della L.R. n. 14/2017, con il quale si specifica la disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- l'Amministrazione del Comune di Colceresa ha inteso procedere alla redazione della variante allo strumento urbanistico, di cui all'art. 4, c. 2, della L.R. n. 14/2019;
- con D.G.C. / D.C.C. n. del il Comune di Colceresa ha individuato gli obiettivi, i criteri di valutazione, lo schema di avviso pubblico e la modulistica relativi alla variante allo strumento urbanistico secondo i contenuti di cui all'art. 4, c. 2, lettere a), b) e c), della L.R. n. 14/2019;
- in data è stato pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui, ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "Veneto 2050".

- art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019 – art. 5, L.R. n. 14/2019
- D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, Allegato A (BUR n. 30 del 10.03.2020)

CONSIDERATO

che il/i manufatto/i descritto/i nella documentazione allegata alla presente, come di seguito elencata, può/possono ritenersi “incongruo/i” – secondo la definizione dettata dall’art. 2, c. 1, lett. b), della L.R. n. 14/2019 – per le seguenti caratteristiche:

.....
..... (descrizione sintetica)
.....

CHIEDE

all’Amministrazione Comunale di Colceresa il riconoscimento del manufatto/i descritto/i nella documentazione allegata quale “incongruo/i”, e l’inserimento dello stesso nella variante allo strumento urbanistico di cui all’Art. 4, c. 2, della L.R. n. 14/2019, in corso di predisposizione;

PRENDE ATTO

che la richiesta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione Comunale al fine del riconoscimento del fabbricato/i quale/i manufatto/i incongruo/i, quindi al conseguente riconoscimento del credito edilizio da rinaturalizzazione.

Distinti saluti.

Colceresa, lì

Il richiedente
(.....)

Comune di Colceresa | L.R.14/2019
Attribuzione della qualificazione di incongruità a immobili
per il riconoscimento di crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER)

- art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019 – art. 5, L.R. n. 14/2019
- D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, Allegato A (BUR n. 30 del 10.03.2020)

In allegato (documentazione obbligatoria):

- *dettagliata relazione descrittiva;*
- *estratto P.R.C.: localizzazione e classificazione rispetto allo strumento urbanistico (P.A.T. / P.I.) specificando la presenza di vincoli e servitù;*
- *localizzazione con riferimenti catastali: estratto di mappa N.C.T.R., N.C.E.U., visure attualizzate al momento della presente domanda;*
- *documentazione sullo stato di proprietà (eventuale dichiarazione sostitutiva);*
- *rilievo fotografico;*
- *consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente e dell'area oggetto di rinaturalizzazione in termini dimensionali e di dati stereometrici: rilievo quotato scala 1:100 – 1:200; planimetria generale e planivolumetrico;*
- *conformità edilizia (estremi titoli edilizi o dichiarazioni sostitutive);*
- *computo metrico estimativo con stima dei costi completi per la demolizione del manufatto incongruo, di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione dell'area;*
- *programma di manutenzione dell'area rinaturalizzata;*
- *..... (indicare quanto altro ritenuto di utilità)*

In allegato (documentazione facoltativa):

- *“studio di fattibilità” relativo agli interventi edificatori finalizzati all'utilizzo del credito edilizio da rinaturalizzazione*

Da allegare:

- *allegare copia di un documento di identità.*

Nota: la documentazione va prodotta anche su supporto magnetico, nel formato concordato con il competente U.T.C., tale da consentire la localizzazione, l'elaborazione e l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo dello strumento urbanistico

- art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019 – art. 5, L.R. n. 14/2019
- D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, Allegato A (BUR n. 30 del 10.03.2020)

Allegato C

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL MANUFATTO INCONGRUO
E DI REGISTRAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO DA RINATURALIZZAZIONE
(ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "VENETO 2050")

FAC-SIMILE

Al Sindaco
Al Sindaco
COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza
Via G. Marconi, 54
Sede Municipale

Alla c.a.: Area tecnica

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL MANUFATTO INCONGRUO E DI REGISTRAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO DA RINATURALIZZAZIONE ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 "Veneto 2050" (Allegato C DCC n.)

Il sottoscritto (Cognome, Nome) , nato a il – codice fiscale residente a in Via / P.zza , in qualità di (proprietario,), delle alle aree e dell'immobile / i censito / i al N.C.T.R. / N.C.E.U. del Comune di Colceresa sezione , Foglio n. , particella/e

PREMESSO CHE:

- la Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 "*Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*" ha introdotto la procedura per l'individuazione dei manufatti incongrui;
- la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 263 del 02 marzo 2020 ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L.R. 14/2019, ha approvato il provvedimento di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), della L.R. n. 14/2017, con il quale si specifica la disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- l'Amministrazione del Comune di Colceresa ha inteso procedere alla redazione della variante allo strumento urbanistico, di cui all'art. 4, c. 2, della L.R. n. 14/2019;
- con D.C.C. n. del il Comune di Colceresa ha approvato la variante allo strumento urbanistico secondo i contenuti di cui all'art. 4, c. 2, lettere a), b) e c), della L.R. n. 14/2019,;
- con la suddetta variante il proprio immobile è stato individuato quale "manufatto incongruo" con il riconoscimento di un Credito Edilizio da Rinaturalizzazione (CER) pari a mc o mq a destinazione (nдр: valutare anche eventuali indicazioni o prescrizioni indicate nella Variante di cui trattasi, es. localizzazione, destinazione d'uso, ecc.).

- art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019 – art. 5, L.R. n. 14/2019
- D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, Allegato A (BUR n. 30 del 10.03.2020)

CHIEDE

a codesta rispettabile Amministrazione Comunale di poter attivare l'intervento demolitorio e di rinaturalizzazione e la conseguente registrazione del CER nel RECRED (Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi) – "SEZIONE 2 – CER (Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione)".

A tale scopo viene contemporaneamente presentato il relativo titolo edilizio / richiesta (nдр: C.I.L.A., S.C.I.A. o Permesso di Costruire) ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, completo di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessarie.

SI IMPEGNA

- 1) a completare l'intervento di demolizione e rinaturalizzazione entro secondo le modalità di cui variante allo strumento urbanistico;
- 2) a comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) l'avvenuta fine dei lavori di demolizione e rinaturalizzazione per l'attivazione delle verifiche d'Ufficio previste dalla variante allo strumento urbanistico;
- 3) ad inviare, entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di avvenuta demolizione e rinaturalizzazione dell'area, l'atto di "vincolo di non edificazione", trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura e spese, così come previsto dall'art. 5, c. 3, della L.R. n. 14/2017, di cui alla variante allo strumento urbanistico, per consentire all'U.T.C. la registrazione del Credito Edilizio da Rinaturalizzazione nel RECRED.

Distinti saluti.

Colceresa, lì

Il richiedente
(.....)

In allegato (documentazione obbligatoria):

- *estratto Variante al P.I. con individuazione / schedatura del manufatto incongruo;*
- *titolo edilizio / istanza di titolo (C.I.L.A., S.C.I.A. o Permesso di Costruire).*

Da allegare:

- *allegare copia di un documento di identità.*